

IL TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione Prima

riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Marcello Colasanto Presidente
dott. Giuseppe Limitone Giudice rel.
dott. Paola Cazzola Giudice

nella procedura di concordato preventivo proposto dalla società SABBIA srl, con sede in Montecchio Maggiore (VI), via Del Lavoro n. 44, con domanda presentata il 4.6.2012; ha pronunciato il seguente

DECRETO

nei confronti della medesima ditta, rappresentata legalmente da Roberto BIASOLO, nato a Montecchio Maggiore (VI) il 23.1.1967, domiciliato presso il difensore;

con la difesa dell'avv. Nicola Galante, di Verona, per delega del 31.5.2012 a margine della memoria in pari data;

- letto il ricorso depositato il 4.6.2012 con cui la società ha proposto domanda per ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni;

- visto il decreto depositato il 20.7.2012 con cui il Tribunale ha dichiarato ammissibile la proposta e ha aperto la procedura di concordato preventivo;

- letta la segnalazione ex art. 173 l.f. depositata dal C.G. in data 10.8.2012;

- sentiti il C.G. e la ricorrente all'udienza del 28.9.2012, con termine per memoria difensiva concesso fino all'8.10.2012;

- ritenuto e rilevato che:

la memoria difensiva è stata depositata fuori termine, in data 9.10.2012, e non può essere presa in considerazione argomentativa;

la società nel piano concordatario non ha fatto menzione della necessità di operare in continuità aziendale, né della conseguente necessità di eseguire pagamenti in prededuzione, la qual cosa è avvenuta già dopo il deposito del ricorso in modo cospicuo, tale da non consentire la realizzabilità del concordato alle condizioni proposte, in ragione della quantità di attivo che viene sottratta al fabbisogno concordatario senza che se ne possa tenere conto in sede di voto e di percentuale concretamente offerta ai creditori;

non è possibile chiamare i creditori ad esprimersi su una proposta di tal fatta, a cagione

della sua palese incompiutezza, ciò che rende al postutto non fattibile il concordato così come proposto;

- rilevato che non vi sono istanze di fallimento della società;

P. Q. M.

visto l'art. 173 l.f.;

revoca l'ammissione alla procedura di concordato preventivo disposta con decreto del Tribunale del 20.7.2012, nei confronti di SABBIA srl, con sede in Montecchio Maggiore (VI), via Del Lavoro n. 44 (CF 02493270249).

Si comunichi, anche al P.M. in sede, per quanto di sua competenza.

Vicenza, 8.11.2012.

Depositato il 12 novembre 2012.

*

IL CASO.it